



**TRIBUNALE DI FERRARA**

*Decreto ex art.37 comma 4 del d. lgs. 11 aprile 2006 n.198*

Il giudice del lavoro, dott.ssa Monica Bighetti  
letti gli atti del procedimento iscritto al **n. 391/2020 R.G.**;

**OSSERVA**

1. Con ricorso depositato il 1° ottobre 2020 ai sensi dell'art.37 comma 4 del d.lgvo 198/2006 – codice delle pari opportunità tra uomo e donna- la Consigliera regionale di Parità della Regione Emilia Romagna ha adito in via d'urgenza il giudice del lavoro per l'accertamento della natura discriminatoria del Regolamento sull'Assegnazione della quota giornaliera di prodotto pescato approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa [REDACTED] 20 ottobre 2018 ed ottenerne la rimozione immediata, la cessazione degli effetti ed il risarcimento del danno secondo equità.

Ha rappresentato la ricorrente che la clausola in questione, secondo la quale ad ogni socio o socia verrà assegnata dal terzo anno di ammissione alla cooperativa una doppia quota giornaliera di pescato a condizione "*che il socio/socia non sia unito/a o non si unisca ad altro socio/socia in forza di vincolo matrimoniale, unione civile o famiglia di fatto, o sia comunque legato/legata da vincolo affettivo di coppia, anche se non convivente, anche se non dichiarata come un'unica famiglia anagrafica*" realizza una discriminazione diretta nei confronti delle donne riguardo agli ambiti dell'accesso al lavoro ed alla retribuzione (artt. 27 e 28 d. lgs 198/2006). I soci legati da vincolo affettivo di coppia, infatti, nonostante siano tenuti entrambi a svolgere i compiti di pesca e manutenzione affidati dalla cooperativa, con l'applicazione della regola della doppia quota perdono la metà del reddito. In un ambiente lavorativo composta in grande prevalenza da soci di sesso

maschile, l'effetto pratico, ha dedotto la Consigliera, è quello di indurre le socie a recedere dalla cooperativa e di scoraggiarne l'ingresso di nuove dal momento che il loro lavoro non avrebbe alcuna valorizzazione economica.

In ordine alle motivazioni del proprio intervento la ricorrente ha precisato che 29 dei 31 soci che avevano hanno impugnato la deliberazione in questione presso il Tribunale delle imprese di Bologna erano stati esclusi dalla cooperativa con provvedimento dell'agosto 2020. Gli stessi, rimasti senza reddito, avevano avviato trattative con il [REDACTED] all'esito delle quali hanno rinunciato al ricorso a patto della riammissione nella cooperativa.

Di qui la decisione della Consigliera di parità di intervenire urgentemente mediante un'azione a tutela di interessi collettivi.

**2.** Si è costituito [REDACTED] chiedendo il rigetto delle domande avverse.

La Cooperativa ha dedotto:

- la mancanza di attualità della presunta discriminazione in quanto il regolamento era stato sospeso dall'assemblea del 18 gennaio 2019 fino alla sentenza del Tribunale delle imprese di Bologna (ad oggi non emanata n.d.r.) che avesse deciso la causa intentata da 31 soci della cooperativa di impugnazione della delibera assembleare il merito alla regola della "doppia quota";
- la immotivata duplicazione di procedimenti essendo pendente un procedimento di identico contenuto avanti al Tribunale di Bologna sezione delle imprese;
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio della discriminazione da parte della ricorrente la quale non ha allegato alcun dato di fatto che consenta di riversare sul resistente l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della discriminazione, limitandosi ad affermazioni astratte;
- la non discriminatorietà della regola della doppia quota alla luce dell'obiettivo perseguito, ossia la redistribuzione del reddito tra più famiglie possibile ovvero garantire ad ogni famiglia lo stesso reddito a prescindere dal numero dei soci ovvero "contenere il numero dei soci, tenere più alto possibile il livello dei redditi pro capite e nel contempo trattare allo stesso modo i nuclei familiari del territorio di [REDACTED] e dintorni"

- l'infondatezza in ogni caso della richiesta di "rimozione" del regolamento della doppia quota in quanto la rimozione è categoria giuridicamente inesistente

- l'impossibilità giuridica di rimuovere il regolamento da parte del giudice, in quanto lo stesso è stato approvato dall'assemblea alla quale l'autorità giudiziaria non può sostituirsi senza violare l'art.41 Costituzione

- l'insussistenza di alcun danno, anche per la mancata attuazione del regolamento e comunque l'assenza di prova del danno subito.

**3.** Interrogate liberamente le parti all'udienza del 20 ottobre 2020 , sentito un informatore della Cooperativa ed acquisito l'elenco soci nonché gli atti introduttivi della causa avanti al tribunale delle imprese di Bologna, all'udienza del 9 marzo 2021 le parti hanno discusso la causa all'esito della quale il giudice ha riservato la decisione.

**4.** Occorre preliminarmente affrontare la questione relativa alla "immotivata duplicazione di procedimenti" essendo pendente avanti al tribunale delle imprese il procedimento civile per l'impugnazione della delibera d'assemblea del 19-20 ottobre 2018. Essa appare quantomeno malposta giacché la resistente non ha chiesto la cancellazione della presente causa dal ruolo per litispendenza, unica conseguenza giuridicamente corretta quando "la stessa causa è proposta davanti a giudici diversi" (art.39 c.p.c.). In ogni caso i procedimenti non sono identici come si può facilmente evincere dagli atti introduttivi delle rispettive cause. Avanti al tribunale delle imprese agiscono 31 soci per l'impugnazione della delibera che ha approvato il regolamento della doppia quota; nel presente procedimento agisce in giudizio la Consigliera Regionale di parità per la rimozione della delibera in ragione della sua discriminatorietà di carattere collettivo. Anche le cause *petendi* sono diverse, come si può facilmente evincere dalla semplice lettura dell'atto di citazione prodotto il 3 dicembre 2020 da [REDACTED], essendo ivi dedotti vari vizi del procedimento e dell'atto deliberativo. Poiché due azioni sono identiche quando lo sono i soggetti e l'oggetto, quanto sopra scritto basta per escludere l'identità delle azioni.

**5.** La resistente eccepisce la mancanza di attualità della discriminazione dedotta in quanto la delibera che ha introdotto la "doppia quota" è stata

sospesa dall'assemblea (rectius dal Consiglio di amministrazione<sup>1</sup>) fino alla pronuncia della sentenza bolognese, che non è ancora intervenuta.

L'eccezione appare infondata.

La deliberazione in questione è stata approvata dall'Assemblea dei soci ed è ad oggi giuridicamente esistente. Ciò è sufficiente per affermare l'interesse concreto ed attuale della Consigliera a ricorrere, essendo esso condizionato all'*esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo (art. 37 d. lgvo 198/2006)*. Occorre inoltre considerare – *ad abundantiam*- che il Consiglio di amministrazione, in ogni momento e a sua discrezione, può dare esecuzione alla predetta deliberazione, avuto anche riguardo all'allungamento dei tempi di definizione della controversia bolognese. Sotto quest'ultimo profilo, anzi, l'azione presenta i caratteri dell'urgenza di cui al comma 4 dell'art.37 d. lgvo 198/2006.

**6.** Deve essere premesso che a norma del regolamento di pesca – prima della modifica dell'ottobre 2018- e dello statuto di ██████████ ad ogni socio viene assegnata giornalmente una quota pro capite uguale per tutti di vongole veraci o di mitili da raccogliere (vedi art. 9 Statuto doc.9 ric. e art.1 regolamento vongole veraci doc.5 ric.). Ogni socio è tenuto a *“concorrere attivamente al conseguimento degli scopi sociali e mutualistici della Cooperativa, attraverso la partecipazione effettiva, continuata e regolare all'attività economica della cooperativa medesima”* (art.9 statuto) ed in particolare è tenuto ad osservare scrupolosamente le decisioni del CDA in materia di quote giornaliere di raccolta e pesca, aree di attività, attrezzatura, pezzatura del prodotto e corretta manutenzione delle aree di raccolta e pesca. (art.9 Statuto).

Ogni socio conferisce poi il pescato alla Cooperativa, la quale lo commercializza alle migliori condizioni e distribuisce il ricavato – dedotti i costi - tra i soci i quali, quindi, ne ottengono un guadagno identico per ciascuno.

I soci di ██████████ sono persone fisiche, come si deduce dall'elenco prodotto da ██████████ il 3 dicembre 2020, imprenditori titolari di partita IVA. Essi sottoscrivono euro 16.000 di capitale sociale per ciascuno. Alla data del 26

---

<sup>1</sup> All'Assemblea del 19 gennaio 2019 (doc.14 res.) il Presidente ██████████ ha reso noto all'assemblea la decisione del Consiglio di amministrazione di posticipare l'entrata in vigore del nuovo regolamento, impugnato al tribunale delle imprese, fino alla sentenza, onde non alimentare il conflitto nella base sociale. Non vi è stata votazione dell'assemblea, la quale si è limitata a prendere atto della decisione del Consiglio di amministrazione.

ottobre 2020 i soci della cooperativa erano 593, di cui 90 donne (elenco prodotto il 3 dicembre 2020).

In tempi relativamente recenti rispetto alla storia della cooperativa, che risale agli anni '30, le donne hanno iniziato a fare domanda di ingresso e ad essere ammesse. Dalla sentenza della Corte d'appello di Bologna 6 ottobre 2017 prodotta da ██████████<sup>2</sup> - risulta che dal 2007 al 2012 sono stati ammessi a soci 27 uomini e 24 donne. Mentre dal 2014 al 2020 sono stati ammessi 102 soci di cui 55 donne (pag. 18 memoria ██████████, dato non contestato).

Quanto all'età dei soci, risulta che al 26 ottobre 2020 lavorano in cooperativa 162 soci maschi sotto i 40 anni e 64 femmine sotto i 40 anni e correlativamente 341 soci maschi sopra i 40 anni e 26 donne sopra i 40 anni.

Risulta ancora che lavorano in cooperativa nel 2017 e nel 2018 un numero di coppie (compagno+compagna) pari a 18, attualmente una ventina<sup>3</sup>.

L'economia della zona è basata essenzialmente sulla pesca, tale essendo un dato notorio e comunque riferito dal legale rappresentante della Cooperativa che osserva come il 90 per cento della fonte di reddito dei cittadini di ██████████ circa 3500, derivi dalla coltivazione delle vongole, cozze e molluschi. L'attività è molto redditizia come risulta dai dati di bilancio allegati dalla ricorrente<sup>4</sup> e dal reddito medio del socio su cui si ritornerà nei paragrafi successivi.

**7.** Passando all'esame del regolamento doppia quota, risulta dagli atti prodotti che il 20 ottobre 2018 presso la sede legale della ██████████ si è svolta la votazione su scheda identificativa del "nuovo regolamento sull'assegnazione della quota giornaliera di prodotto pescato" che è stato approvato con 339 voti favorevoli e 99 contrari (440 votanti, 2 schede bianche). Il regolamento ha il seguente contenuto: "*Il presente regolamento viene approvato ai sensi dello Statuto sociale si applica ai soci e alle socie del ██████████ di seguito indicato per brevità ██████████ in base al principio di parità di trattamento e divieto di ogni discriminazione, e disciplina una misura assistenziale-solidaristica istituita da ██████████ a sostegno*

---

<sup>2</sup> Sentenza di riforma della pronuncia del tribunale ferrarese che aveva riconosciuto una discriminazione delle donne ricorrenti che avevano fatto domanda di ingresso nel 2007 non esaminata dalla Cooperativa alla data del ricorso (aprile 2012)

<sup>3</sup> Dichiarazioni ██████████ pag.21. Relazione dott. ██████████, di cui si parlerà più diffusamente, documento 49 Copego.

<sup>4</sup> 47 milioni di euro il valore della produzione di ██████████ nel 2019 e 12 milioni di euro di immobilizzazioni materiali; l'attività si svolge su 620 ettari per allevamento vongoleveraci e 1100 ettari per i mitili.

dei bisogni sociali ed economici dei soci e delle socie e delle loro famiglie, comunque composte, anche non conviventi. La misura della doppia quota verrà assegnata a tutti i soci senza alcuna distinzione, in particolare di genere o di età, e verrà introdotta per tutti secondo un meccanismo graduale che giungerà a compimento dopo due anni dall'ingresso in cooperativa. Il Presente regolamento è valido a tempo indeterminato e potrà essere modificato con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci. **Art.1** ai soci ed alle socie verrà assegnata una quantità di prodotto pari al doppio della quota giornaliera di raccolta e pesca spettante, così come determinata dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.9 dello Statuto; **art.2.** per il primo anno, dalla data di ammissione, alla cooperativa(?) verrà assegnata una quota; per il secondo anno verrà assegnata una quota e mezza; dal terzo anno in poi verrà assegnata la doppia quota; **art.3.** condizione affinché la misura della doppia quota possa essere assegnata è che il socio/socia non sia unito/a o non si unisca ad altro socio/socia in forza di vincolo matrimoniale, unione civile o famiglia di fatto, o sia comunque legato/legata da vincolo affettivo di coppia, anche se non convivente, anche se non dichiarata come un'unica famiglia anagrafica; **art.4.** la violazione delle norme contenute nel presente regolamento costituisce grave inadempimento agli obblighi che lo Statuto impone ai soci operatori e sarà valutato ai fini della applicazione della massima sanzione prevista dallo Statuto" (doc.5 ric.)

Il dott. ██████████ presidente del collegio sindacale della Cooperativa, spiega molto chiaramente, calcoli alla mano, il funzionamento del meccanismo della doppia quota (doc.49 e allegati, contenuti nei doc 50 e seguenti prodotti dalla resistente). Il sindaco svolge una simulazione degli effetti del regolamento, prendendo come riferimento i redditi erogati ai soci negli anni 2017 e 2018 e confrontando i dati con e senza applicazione del nuovo regolamento.

In questa sede si prende come esempio il solo anno 2017, al fine di comprendere il meccanismo, il quale ovviamente, è identico per l'anno 2018. Nel 2017 la media dei soci di ██████████ è stata di 566 soci. Le quote sono state 566. Si sono pescati kg 10.360 per socio, cifra che moltiplicata ad € 5,52 per kilo ha comportato un reddito effettivo per ogni socio di €57.231,75. La coppia, come scrive espressamente il Presidente del collegio sindacale, ha guadagnato €114.463,50 (doc.50).

La simulazione del reddito doppia quota avviene in questo modo. La media dei soci è ovviamente sempre la stessa, ossia 566. Il totale delle quote viene così calcolato:  $566 - 18$  (le coppie<sup>5</sup>) x 2 totale quote 1096.

Quindi pescato per socio  $10.360 \times 566$  quote = totale pescato dai 566 soci  $5.863.760 : 1096$  quote = kg. 5350. A questo punto  $5350 \times 2$  (doppia quota) =  $10700 \text{ kg} \times €5,52 = €59.064,00$ . Nella simulazione è espressamente scritto dal dott. Bolognesi che al singolo socio, con la regola della doppia quota, spetterebbero €59.064,00 e alla coppia, con la regola della doppia quota, €59.064,00 ossia la stessa cifra.

Quindi con il sistema della doppia quota, il guadagno del singolo socio è aumentato (€59.064,00 rispetto a €57.231,75) mentre quello della coppia legata da vincoli affettivi è pressoché dimezzato (da €114.463,50 e €59.064,00).

**8.** Come si comprende dai dati appena esposti, la delibera che istituisce la doppia quota appare innanzitutto irrazionale.

Essa penalizza il lavoro regolarmente prestato da una persona, privandola, sol perché vincolata da legami affettivi di coppia, di ogni guadagno o retribuzione.

Orbene la Cooperativa giustifica tale irrazionalità adducendo un obiettivo solidaristico, proprio della forma sociale.

Con l'applicazione della doppia quota *"... i nuclei familiari nei quali può pescare solo un componente, perché l'altro è troppo anziano, o non ha le abilità necessarie per accedere alla pesca, possono accedere alla stessa quota di pescato cui accedono i nuclei familiari formati da due pescatori, in un'ottica solidaristica"* (pag.12).

Ed ancora, *"il regolamento de quo persegue l'obiettivo di redistribuire la fonte di reddito tra più famiglie possibile"* ed è paragonabile *"al cosiddetto contratto di solidarietà espansivo volto a favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione art.2 l.863/84. Solo il limite così posto – ovvero un massimo di due quote per nucleo familiare – potrà consentire di dare occasione di reddito al maggior numero di famiglie possibile. I componenti della coppia, avendo entrambi le stesse identiche opportunità di accedere alla cooperativa,*

---

<sup>5</sup> Si veda la relazione doc.49 nonché dichiarazioni di Genari nel libero interrogatorio. Le coppie esistenti in cooperativa al momento sono una ventina, afferma Genari.

decideranno, in autonomia, se risponda al proprio progetto familiare rimanere entrambi in cooperativa o farci rimanere uno dei due" (pag.15 memoria di costituzione [redacted]).

Una prima precisazione si impone.

In nessun punto il regolamento definisce il "nucleo familiare".

Il Regolamento non stabilisce che per ogni "nucleo familiare" comunque composto all'interno del quale vi siano uno o più soci è affidata una doppia quota. Questa affermazione effettuata da [redacted] non corrisponde al contenuto formale del regolamento.

Un padre che lavora con i figli non è un nucleo familiare di soci legati da vincoli di coppia. Ergo una famiglia con padre e un figlio nell'esempio simulazione 2017 ha guadagnato €114.463,50 nel 2017 e guadagnerebbe con la "doppia quota" €118.128,00 a differenza di marito e moglie<sup>6</sup> che guadagnerebbero € 59.064,00, a ulteriore conferma dell'irrazionalità del regolamento<sup>7</sup>.

Non è vera quindi l'affermazione della resistente secondo la quale *"Solo il limite così posto – ovvero un massimo di due quote per nucleo familiare – potrà consentire di dare occasione di reddito al maggior numero di famiglie possibile"* oppure che la regola *"garantisce ad ogni famiglia lo stesso reddito a prescindere dal numero dei soci"*.

Né il Consorzio è riuscito a far comprendere come questo regolamento serva a ridistribuire il reddito tra le *famiglie*. Quello che è dimostrato è che viene redistribuito ai singoli soci ciò che guadagnano le coppie, giacché la coppia è privata di metà del reddito (vedi allegato A relazione dott. Bolognesi doc.50 fascicolo [redacted] ed anche le plastiche raffigurazioni dei grafici a colonne). Il fine di redistribuire i redditi ai "nuclei familiari" non è il fine perseguito dalla Cooperativa.

**9.** Per dimostrare il fine perseguito di perequazione dei redditi il legale rappresentante spiega che la doppia quota darebbe la possibilità a chi non

---

<sup>6</sup> Compagno+compagna, fidanzato+fidanzata

<sup>7</sup> Ciò è confermato dal legale rappresentante [redacted] (pag.16) il quale dichiara che per la base sociale i figli o le figlie (che avrebbero la doppia quota) non sono un problema, perché nel volgere di qualche anno essi formeranno una nuova famiglia. Mentre marito e moglie rimangono più tempo tali.

A prescindere dall'opinabilità di quest'ultima affermazione, occorre anche osservare che la regola è applicabile a coloro che vincolati affettivamente, non formano "famiglia anagrafica", potendosi indentificare come "fidanzati" il cui legame può anche legittimamente sciogliersi senza giungere a promesse di rapporto stabile.

è socio, compagno o compagna, di accedere alla cooperativa con una quota e di versare i contributi per una pensione futura, in qualche modo così raddoppiando il numero dei soci (pag.18).

In altri termini l'ingresso del compagno o compagna sarebbe "nullo" per la cooperativa, dal momento che non verrebbe erogato alcun "dividendo" ulteriore, ma la persona potrebbe almeno godere di una copertura contributiva (a proprie spese).

Tale dichiarazione volta a giustificare il fine solidaristico della misura adottata è privo di ogni riscontro fattuale.

Il territorio di pesca dato in concessione non può assorbire più di 600 soci, e le mogli o compagne o i mariti e compagni non hanno una prelazione nel diritto di accesso ( [redacted] pag.22 e 23).

**10.** Ci si trova quindi di fronte ad un regolamento irrazionale, perché penalizza il lavoro del socio a seconda del fatto che abbia o meno una relazione affettiva; che non ha uno scopo solidaristico, giacché non comporta una equa distribuzione del lavoro e del ricavato del lavoro; che non ha un carattere redistributivo del reddito alle *famiglie* o ai *nuclei familiari*. Il motivo per cui è stato introdotto, così come si ricava dall'istruttoria, permette di comprendere le vere finalità e la sua natura discriminatoria di genere.

Il meccanismo della doppia quota, infatti, è stata ideato affinché le famiglie ove solo un componente lavora abbiano lo stesso reddito delle famiglie ove anche la moglie lavora, in quanto la base sociale non ritiene corretto imputare ad un socio il fatto che la consorte non possa - perché anziana oppure non fisicamente in grado di superare l'esame di iscrizione alla matricola gente di mare- entrare in cooperativa.

Questo è quanto si deve correttamente intendere dalle parole del legale rappresentante ([redacted] pag.15) ma anche dalla relazione del sindaco ([redacted] doc.49) anche se le loro spiegazioni sono declinate rigorosamente al maschile e femminile. In realtà, avendo riguardo alla composizione della Cooperativa<sup>8</sup> formata per la stragrande maggioranza da uomini (503 su 593) e in gran parte sopra i 40 anni di età, l'esigenza di introdurre la regola è basata essenzialmente sul fattore donna.

Quando la doppia quota è stata approvata nel 2018 esistevano in cooperativa 18 coppie su 566 soci (vedi relazione [redacted] ed il trend di

---

<sup>8</sup> vedi elenco soci con data di ingresso prodotto dalla Cooperativa doc.58..

ammissione delle donne in crescita (dal 2014 al 2020 sono stati ammessi 102 soci di cui 55 donne (pag.18 memoria [redacted], dato non contestato).

Prima di questo momento non si è mai sentito il bisogno di *equiparare* i redditi dei "nuclei familiari" nonostante si verificasse che i figli lavorassero con i padri e quindi il reddito del nucleo familiare fosse tanto più elevato quante le braccia al lavoro.

Una volta che le donne hanno fatto ingresso in cooperativa, ovviamente si è verificato che una percentuale di queste si sia formata una famiglia – o l'avevano già – e quindi il reddito della famiglia, con il lavoro della donna, è aumentato.

Questo è ritenuto ingiusto dalla Cooperativa (teste [redacted]?, pag.32, [redacted] pag.16).

Ne consegue che nonostante la formulazione neutra della regola, rivolta sia ai soci che alle socie, essa è oggettivamente rivolta a scoraggiare le socie a fronte della "*possibilità più che mai attuale che vi sia un ingresso in massa, nel [redacted], del compagno/a*" ([redacted]).

Se si tiene conto che la maggioranza dei soci è maschile (503 su 593) si comprende che è la "compagna" e non il compagno che crea lo squilibrio verso il quale la cooperativa intende

A fronte di tale situazione si ritiene che vi siano adeguati elementi per dedurre che il meccanismo "doppia quota" costituisca una discriminazione di genere non già diretta bensì indiretta.

L'art.25 del d. lgvo 198/2006 al comma 2 dispone: "si ha discriminazione indiretta ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purchè l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari".

La regola, di carattere apparentemente neutrale, non solo determina una ingiusta penalizzazione del guadagno di un socio sulla base di un criterio del tutto slegato dall'apporto lavorativo (il vincolo affettivo di coppia) ma sortisce

---

<sup>9</sup> Il teste [redacted] spiega "cioè voglio dire, se io abito solo e l'altro che abita e c'ha la moglie cioè alla fine prende più soldi di me. E' chiaro. Quindi la cooperativa si è posta il problema di creare elementi – diciamo così- di equilibrio dei redditi anche familiare. Io la interpreto così" .

altresì l'effetto di porre le donne in posizione di particolare svantaggio rispetto agli uomini. Esse saranno scoraggiate ad entrare in Cooperativa, dal momento che se il loro marito o fidanzato è socio, il loro ingresso sarebbe totalmente inutile dal punto di vista retributivo.

La Cooperativa sostiene invece che ogni "componente della coppia" avendo "entrambi le stesse identiche opportunità di accedere alla cooperativa" deciderà, "in autonomia" se rimanere in cooperativa o meno (pag.15 [redacted]). Tale affermazione non tiene conto della realtà occupazionale della cooperativa, ove il sesso femminile è comunque ampiamente sottorappresentato, e delle opportunità di lavoro per un giovane della zona che può contare quasi esclusivamente sulla pesca e del fatto che la donna, soprattutto considerando il carico dei figli, sarà portata a rinunciare per accudirli.

D'altronde il Presidente del Collegio sindacale afferma esplicitamente che la finalità del regolamento è quella di "contenere il numero dei soci, tenere il più alto possibile il livello dei redditi pro capite e, nel contempo, trattare allo stesso modo i nuclei familiari del territorio di [redacted] e dintorni, che costituisce la vocazione sociale e solidaristica del [redacted]" (doc.49) e che si la misura si è resa necessaria perché "la stragrande maggioranza dei soci da tempo si autoregolamenta, ovvero, pur in assenza di una espressa norma in tal senso si astiene dal richiedere l'ammissione del proprio compagno o compagna. Tuttavia è chiaro che la possibilità che vi sia un ingresso in massa, nel consorzio, del compagno o compagna, è più che mai attuale" (doc.49).

Orbene se si considera giovane un socio nato dal 1980 in poi, si computano il numero dei soci giovani in [redacted] e si sottraggono coloro che sono già coppie in cooperativa<sup>10</sup> si ottiene che al 26 ottobre 2020 lavorano in cooperativa 160 giovani maschi e 57 giovani femmine.

La temuta possibilità che vi sia un ingresso *in massa* in cooperativa "dei compagni" è molto meno elevata di quella che vi sia un ingresso delle "compagne", proprio per la composizione in maggioranza maschile della cooperativa. Anche per questo verso si comprende la finalità dissuasiva

---

<sup>10</sup> estraendone le generalità dai docc.56 e 58 della Cooperativa ossia dal ricorso al tribunale felsineo nel quale il difensore indica specificamente le coppie

dell'ingresso femminile che si ottiene con l'applicazione del regolamento doppia quota.

Va anche rammentato che è indifferente per la sussistenza della discriminazione l'elemento soggettivo, ossia l'intenzione dell'autore, ma è sufficiente l'effetto discriminatorio oggettivamente inteso (Corte Giustizia 22 aprile 1997 in causa C180/1995 Nils Draehmpaehl, Corte giustizia 8 novembre 1990 C 177-88 Dekker).

**11.** A mente dell'art. 25 del d. lgs 198/2006 non vi è discriminazione, se la regola a impatto differenziato riguarda un " un requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa".

E' evidente che così non è in quanto la regola della doppia quota non riguarda le mansioni specifiche di pesca, raccolta, coltivazione delle vongole e di mitili, bensì in buona sostanza la distribuzione del ricavato/guadagno della pesca tra i soci.

Il fatto che la regola discriminante non inerisca ad un ad un requisito essenziale dell'attività lavorativa implica che sono del tutto indifferenti, al fine di escludere la discriminazione, la legittimità dell'obiettivo (comunque non *legittimo* nei termini già riferiti innanzi) e l'impiego di mezzi appropriati e necessari per il suo conseguimento.

**12.** Ne resta confermato, in sostanza, che il regolamento " doppia quota" comporta una discriminazione nell'accesso al lavoro, vietata dall'art.27 d. lgs 198/2006 riguardo al lavoro "in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma" anche per ciò che concerne "l'ampliamento di un'impresa o l'avvio l'ampliamento di ogni forma di attività autonoma".

Tale disposizione è infatti in grado di porre una percentuale più elevata di donne in una situazione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori uomini. Qualora infatti una donna entri in cooperativa per collaborare con il marito o compagno socio nell'attività di pesca, il suo apporto lavorativo verrà in sostanza valutato nello stesso "quantum" che si otterrebbe se il marito lavorasse da solo.

Non sarebbe vantaggioso infatti per la donna consorte o compagna accedere ad un lavoro così pesante per contribuire al mantenimento della famiglia, dal momento che il solo lavoro del marito sarebbe retribuito in base ad una quota doppia.

Per le donne già socie e consorti non ha senso economico alcuno, inoltre, rimanere in cooperativa dal momento che, lasciandola, il marito otterrebbe lo stesso guadagno.

Statisticamente il ragionamento inverso non sarebbe credibile o sarebbe certamente residuale, a fronte di una Cooperativa composta per la stragrande maggioranza da uomini.

Il regolamento doppia quota introduce quindi una discriminazione indiretta in quanto, apparentemente rivolta a soci e socie, ottiene l'effetto di discriminare le donne fidanzate, coniugate o unite da vincoli affettivi ponendole in posizione di particolare svantaggio nell'accesso alla cooperativa.

Nonostante la clausola sia declinata al maschile ed al femminile – di talché la ██████ afferma che manca totalmente la riferibilità della fattispecie ad alcuno schema discriminatorio di genere<sup>11</sup>- essa deve essere inserita nel contesto specifico, ossia in un paese, quale quello di ██████ che conta circa 3600 abitanti e le cui fonte di reddito sono date per il 90 per cento dalla pesca (█████ pag.18) e all'interno della Cooperativa, tradizionalmente maschile, composta per lo più da uomini (503 su 593).

**13.** Ne consegue l'accoglimento del ricorso. La norma di cui all'art.37 comma 4 dispone che il giudice ove ritenga sussistente la violazione “ordina all'autore della discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate”.

Questa Autorità non potrà quindi che ordinare alla Cooperativa di non dare attuazione al provvedimento approvato dall'assemblea il 20 ottobre 2018 denominato “regolamento sull'assegnazione della quota giornaliera di prodotto pescato”.

E' reputata inoltre misura necessaria ed efficace per rimuovere gli effetti della regola discriminatoria la pubblicazione per estratto del dispositivo del presente decreto – **esclusivamente nella parte in grassetto**- sul quotidiano “la Nuova Ferrara”, giornale utilizzato da ██████ per pubblicizzare le proprie assemblee. Si ritiene infatti che informare la collettività in merito alla portata discriminatoria del regolamento abbia un effetto general- preventivo e deterrente, giustificato dall'ampiezza del numero dei soci che ha approvato il regolamento.

---

<sup>11</sup> Pag.13 memoria difensiva.

Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, le direttive in materia di parità di trattamento e discriminazione, tra cui la direttiva 2006/54 in materia di parità di genere, prevedono che le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di trasposizione, debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive, poiché una sanzione meramente simbolica non può essere considerata compatibile con un'attuazione corretta ed efficace delle direttive stesse (cfr. le sentenze Corte Giustizia casi C54/07 Feryn e C 81/12 Asociatia Accept). L'art.34 citato dispone che il giudice deve provvedere " se richiesto, al risarcimento del danno non patrimoniale, nei limiti della prova fornita". Nel caso di specie la prospettiva dissuasiva deve ritenersi implicita nella previsione legislativa dell'azione collettiva della Consigliera di Parità, la quale agisce per tutelare una collettività di persone, anche non individuabili personalmente. Come sostenuto dalla dottrina, l'ipotesi stessa di azione collettiva si pone in contrasto con un'idea del risarcimento meramente riparatoria, giacché il danno non patrimoniale riveste un ruolo che trascende la sommatoria dell'interesse dei singoli ed è strumentale alla stessa affermazione del principio di uguaglianza sostanziale. Orbene la cooperativa ha approvato un regolamento che produce l'effetto di scoraggiare l'adesione femminile alla cooperativa e al quale, se applicato, può conseguire il ritorno dello stato occupazionale come quindici anni orsono, con una componente a larghissima maggioranza maschile. Il comportamento della cooperativa è stato durissimo nei confronti dei soci che hanno reagito giudizialmente al regolamento, escludendoli tutti, in due momenti distinti (vedi documenti prodotti dalla Consigliera con le note conclusive). Valutati questi aspetti e la potenzialità lesiva del regolamento, in applicazione del principio della valutazione equitativa del danno di cui all'art.1226 c.c. si reputa dissuasivo un risarcimento di € 20.000.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro accerta e dichiara la discriminatorietà del "Regolamento sulla assegnazione della quota giornaliera di prodotto pescato" approvato il 20 ottobre 2018 dall'assemblea del [REDACTED] [REDACTED] nella parte in cui prevede che "condizione affinché la misura della doppia quota possa essere assegnata è che il socio/socia non sia unito/a o**

**non si unisca ad altro socio/socia in forza di vincolo matrimoniale, unione civile o famiglia di fatto, o sia comunque legato/legata da vincolo affettivo di coppia, anche se non convivente, anche se non dichiarata come un'unica famiglia anagrafica". Ordina al [REDACTED] [REDACTED] mediante gli organi rappresentativi di non dare esecuzione al predetto regolamento.**

**Condanna il [REDACTED] [REDACTED] rifondere il danno derivante dalla discriminazione mediante il pagamento alla ricorrente della somma di €20.000.**

**Ordina la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento, a cura della Consigliera Regionale di Parità dell'Emilia Romagna e a spese del [REDACTED] per due volte a distanza di una settimana sul quotidiano "la Nuova Ferrara"**

Condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in €12.756 per compensi ed € 1913 per spese forfettarie, oltre IVA e cpa. Pone a carico [REDACTED] le spese di fonoregistrazione come liquidate in corso di causa.

Si comunichi.

Ferrara, lì 31 marzo 2021

IL GIUDICE

Monica Bighetti